

Addì 30 novembre 2010, presso la sede di Confindustria Vicenza si sono incontrati:

- la società **ARC LINEA ARREDAMENTI SPA** di Caldogno (Vicenza), in persona di Vitaliano Pornaro assistito da Carlo Frighetto di Confindustria Vicenza;
- la RSU aziendale, Livio Andriolo, Mirco De Marchi e Pietro Stefano Fiori, assistita dalla Fillea CGIL in persona di Antonio Toniolo;

L'incontro è avvenuto ai sensi dell'art. 4 della legge 223/91 a seguito di procedura di mobilità attivata dall'azienda per il tramite di Confindustria Vicenza con lettere raccomandate del 14 ottobre 2010.

1) Nel corso dell'incontro l'azienda ha rappresentato i motivi che l'hanno indotta ad avviare la procedura stante il costante e importante calo delle vendite che sta consolidando il progressivo andamento negativo dei dati economici e che non permette di mantenere a pieno regime l'organico in forza anche nel medio termine e dopo un periodo di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi e di cassa integrazione in deroga.

2) In particolare le pesanti difficoltà che sta affrontando il settore "mobili componibili fascia alta e medio-alta" coinvolgono i prodotti di entrambi i marchi Arclinea e Aiko, di tutti i mercati Italia ed Estero, di entrambi i canali di vendita Retail e Contract. La situazione sta assumendo connotati molto pesanti che potrebbero mettere a serio rischio la stessa sopravvivenza della società.

Infatti si verifica:

- caduta delle vendite su tutti i mercati;
- previsioni esercizio 2010 ampiamente negative per tutte le poste del risultato d'impresa;
- caduta del fatturato in termini correnti e reali senza prevedibili inversioni di tendenza per il 2011;
- incidenza incrementale dei costi, in particolare del costo del lavoro rispetto al fatturato.

3) E' quindi imprescindibile predisporre ed attuare un piano di risanamento aziendale, e di riduzione dei costi, che vada ad incidere in tutte le aree, ivi compreso il costo del personale e pertanto le parti concordano per la messa in mobilità di **n. 43 lavoratori** come indicato nella lettera di apertura della procedura sopra richiamata.

4) Le parti concordano che quale criterio di scelta dei lavoratori da collocare in mobilità vada individuato, ai sensi di quanto previsto dalla citata legge 223/91 la manifesta non opposizione al licenziamento; al fine di favorire tale criterio i licenziamenti potranno essere notificati a partire dalla data odierna ed entro il 31 dicembre 2011.

5) Ai lavoratori posti in mobilità che rinuncino ad impugnare il licenziamento e ad ogni altra pretesa nei confronti di Arc Linea Arredamenti Spa sarà corrisposto, a titolo transattivo, un importo lordo di euro 5.000,00 (euro cinquemila/00) che sarà

riproporzionato, in base all'orario concordato, per i lavoratori a tempo parziale; per coloro che sceglieranno di accedere a programmi di outplacement individuali a cura e spese dell'azienda l'importo di cui sopra sarà modulato tenendo conto dei costi sostenuti dall'azienda per i citati programmi.

6) L'importo sarà corrisposto nei termini di seguito specificati: a partire dal giorno 10 del mese successivo a quello di cessazione del rapporto di lavoro e per quattro rate eguali, sarà erogato il netto corrispondente alla somma dell' ultima retribuzione, dei ratei di retribuzione indiretta, dell'indennità di mancato preavviso, ove competente, dell'importo sopra concordato e del TFR.

La direzione aziendale formulerà agli enti competenti domanda per la concessione della cassa integrazione guadagni straordinaria con decorrenza dal 10 gennaio 2011 per 12 mesi in relazione alla quale le parti sin d'ora concordano che, per 43 dipendenti, non sarà possibile effettuare la rotazione dei lavoratori sospesi per motivi di natura tecnico- produttiva ed organizzativa ai quali è collegato il possibile rilancio aziendale; l'azienda dal canto suo è disponibile ad anticipare il trattamento economico.

7) La presente mobilità, unitamente all'outplacement illustrato da una società specializzata in apposito incontro dedicato del 12 ottobre 2010, costituisce strumento di gestione degli esuberanti al servizio dei lavoratori rispetto alla cassa integrazione straordinaria concordata al presente punto. Qualora la mobilità di cui al presente accordo non raggiungesse gli obiettivi stabiliti al precedente punto 3), l'azienda attiverà in tempo utile una definitiva procedura di mobilità per i restanti lavoratori sulla base dei criteri citati al punto precedente.

8) Le parti si incontreranno per verificare costantemente l'applicazione del presente accordo anche con riferimento all'intero organico aziendale.

9) Le parti si danno atto che la procedura di mobilità di cui in premessa deve intendersi esperita con esito positivo.

Letto, confermato e sottoscritto.

Azienda

Conf. Vicenza

Rsu

OO.SS